

PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
LA BANCA D'ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA

La Banca d'Italia e la Guardia di Finanza:

VISTI il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, e successive modificazioni ed integrazioni, e il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali attribuiscono alla Banca d'Italia funzioni di vigilanza in materia bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189 e, in particolare, l'articolo 1, che riconosce al Corpo della Guardia di Finanza il compito di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico – economico;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lett. h) e i), che assegna alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di “valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali” nonché in materia di “mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico

risparmio”, e l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale il Corpo della Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con organi istituzionali, autorità indipendenti ed enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le informazioni e altre forme di collaborazione richieste dalla Banca d’Italia, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”, ed in particolare l’articolo 22, in base al quale la Banca d’Italia nell’esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, può avvalersi, in relazione alle specifiche finalità degli accertamenti, del Corpo della Guardia di Finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;

CONSIDERATO che il corretto svolgimento dell’attività bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria e l’incisività dell’attività di prevenzione e di repressione delle violazioni nelle predette materie possono essere più efficacemente garantiti attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la Banca d’Italia e la Guardia di Finanza;

RITENUTO opportuno fissare criteri e modalità di collaborazione, volti ad assicurare il più proficuo svolgimento dell’attività;

CONCORDANO di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

1. Collaborazione tra la Banca d'Italia e la Guardia di Finanza.

- 1.1. La Banca d'Italia e la Guardia di Finanza collaborano al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite dalla legge alla Banca d'Italia.
- 1.2. La Guardia di Finanza, di norma su richiesta della Banca d'Italia, collabora nell'acquisizione e nell'elaborazione di dati, notizie e informazioni utili per l'esercizio delle funzioni di vigilanza. Sottopone, inoltre, alla medesima Autorità di vigilanza ogni elemento, acquisito nell'esercizio dell'attività istituzionale, che ritenga rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia bancaria, creditizia e di intermediazione finanziaria, ad eccezione degli elementi acquisiti nel corso di attività di polizia giudiziaria, coperti dal segreto e per i quali il Pubblico Ministero non abbia preventivamente concesso il proprio nulla osta.
- 1.3. La Guardia di Finanza, su richiesta della Banca d'Italia, svolge accertamenti ispettivi ovvero collabora in connessione agli accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.

2. Procedure di collaborazione

- 2.1. La Banca d'Italia provvede ad attivare esclusivamente il Nucleo Speciale Polizia Valutaria (di seguito Nucleo), quale reparto della Guardia di Finanza individuato per assicurare,

con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività di collaborazione. Il Nucleo potrà avvalersi della facoltà di delega – in tutto o in parte – ai Nuclei di Polizia Tributaria, qualora ritenuto utile in relazione a specifiche attività.

- 2.2. La Banca d'Italia fornisce al Nucleo le informazioni e gli elementi ritenuti utili per agevolare lo svolgimento dell'attività di collaborazione. A sua volta, il Nucleo informa la Banca d'Italia sull'andamento e sugli sviluppi dell'attività svolta direttamente o tramite gli altri reparti della Guardia di Finanza.
- 2.3. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'espletamento dell'attività di collaborazione sono coperti dal segreto d'ufficio. Degli esiti degli accertamenti compiuti, la Guardia di Finanza riferisce esclusivamente alla Banca d'Italia, alla quale fornisce sollecita e circostanziata notizia dei fatti e delle situazioni emersi nel corso dell'attività, rimettendo la pertinente documentazione acquisita. Nei casi di accertamento di fattispecie penalmente rilevanti, la Guardia di Finanza adempie, senza ritardo, agli obblighi previsti dal codice di procedura penale, ai fini dell'informativa da inviare alla competente Autorità Giudiziaria, ponendo in evidenza che l'attività di servizio viene svolta in applicazione del presente protocollo.

3. La richiesta di collaborazione

- 3.1. La Banca d'Italia trasmette al Nucleo una specifica richiesta in relazione alle questioni per le quali ritenga di avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza.
- 3.2. La richiesta indica l'ambito e lo scopo della collaborazione, i fatti e le circostanze in ordine ai quali si intendono acquisire dati e informazioni nonché, ove occorra, la tipologia degli accertamenti, le modalità ed i termini dell'acquisizione.
- 3.3. Qualora la collaborazione sia fornita in connessione ad accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, nella richiesta vengono altresì indicate le generalità del capo del gruppo ispettivo, responsabile degli accertamenti e, ove del caso, particolari caratteristiche dell'attività richiesta.

4. Incontri e scambio di informazioni

- 4.1. La Banca d'Italia – Vigilanza Creditizia e Finanziaria e il Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto - individuano le linee strategiche dell'attività di collaborazione, verificandone periodicamente l'andamento.
- 4.2. Il Servizio Concorrenza Normativa e Affari Generali, unitamente agli altri Servizi della Vigilanza, e il Nucleo svolgono incontri periodici, con cadenza almeno semestrale, per la verifica delle modalità operative attinenti alla collaborazione istituita e disciplinata dal presente Protocollo.
- 4.3. La Banca d'Italia e il Nucleo si impegnano a realizzare uno scambio di dati e notizie utili a rendere efficace la collaborazione, concordando le relative modalità operative

nell'ambito degli incontri periodici di cui al precedente punto.

5. Profili didattici e formativi

5.1 La Banca d'Italia organizza incontri, corsi e seminari per il personale della Guardia di Finanza utilizzato nelle specifiche attività oggetto del presente protocollo.

5.2 La Banca d'Italia partecipa con propri funzionari a corsi della stessa tipologia organizzati dalla Guardia di Finanza.

6. Aspetti amministrativi e logistici

Gli aspetti amministrativi e logistici attinenti alla collaborazione fra la Guardia di Finanza e la Banca d'Italia sono disciplinati con apposita Convenzione, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo potrà essere integrato e modificato di comune accordo fra le parti firmatarie, anche per tener conto di nuove disposizioni normative o di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.

8. Responsabili

Responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui al presente Protocollo sono:

- quanto agli aspetti programmatici, per la Banca d'Italia il Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria



Guardia di Finanza

e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Comando Tutela dell'Economia;

- quanto agli aspetti operativi, per la Banca d'Italia il Capo del Servizio Concorrenza Normativa e Affari Generali e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

Roma, lì 25-7-2007

per

LA BANCA D'ITALIA

Il Governatore
Prof. Mario Draghi

per

LA GUARDIA DI FINANZA

Il Comandante Generale
Gen. C.A. Cosimo D'Arrigo